



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania



DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. Reg. 161 del 15-11-2011	OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco per ricorrere in Cassazione avverso le sentenze della Corte di Appello di Catania n.488/2011 e n. 498/2011. Modifica delibera di G.M. n. 155 del 10.11.2011.-
-----------------------------------	---

L'anno duemila UNDICI il giorno *QUINDICI* del mese di *NOVEMBRE* alle ore *16,00* nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

Pinzone Vecchio Salvatore	Sindaco
Cantali Antonino	Vice Sindaco
Musarra Costantino	Assessore
Marino Gammazza Luigi	Assessore
Pinzone Vecchio Alessandro	Assessore

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri: *12 SINDACO*

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Mara Zingale. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono di numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 n. 48;
 Vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L. R. n. 48/91, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Vista ed esaminata la proposta dell'Amministrazione Comunale/del responsabile dell'area avente il suddetto oggetto;
 Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente il suddetto oggetto:

- Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge, dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.-

e-mail: info@comune.maniace.ct.it	TEL. 095/690139 FAX 095/690174
--	--------------------------------

OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per ricorrere in Cassazione avverso le sentenze della Corte di Appello di Catania n.488/2011 e n. 498/2011. Modifica delibera di G.M. n. 155 del 10.11.2011.-

Premesso che con delibere nn, 82 del 17.11.2004 e 83 del 17.11.2004 sono stati affidati all'avv. Salvatore Cittadino due incarichi per resistere ai giudizi promossi innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sez. Distaccata di Bronte dall'ing. Giuseppina Cannata per il mancato pagamento delle competenze professionali spettanti alla stessa per la progettazione e la direzione dei lavori rispettivamente della strada comunale collegante le c.de Fondaco, Cavaliaro e Galatea, e del giardino pubblico in c.da Fondaco;

Considerato che il primo giudizio è stato definito con sentenza n. 164/2007 del Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Bronte del 17.12.2007 ed il secondo con sentenza n. 138/2007 del Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Bronte del 15.12.2007;

che l'ing. Giuseppina Cannata ha promosso appello avverso le suddette sentenze ed il Comune si è costituito nei rispettivi giudizi di appello giuste delibere di incarico nn. 6 del 15.01.2009 e 7 del 15.01.2009;

che i giudizi di appello sono stati definiti rispettivamente con sentenza n. 488/2011 del 07.04.2011 e con sentenza n. 498/2011 del 08.04.2011;

che con la sentenza n. 488/2011 la Corte di Appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda avanza dall'ing. Giuseppina Cannata nei confronti del Comune di Maniace con l'atto di citazione notificato in data 04.10.2004 ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dal Comune di Maniace nell'appello proposto dall'ing. Cannata Giuseppina;

che con la sentenza n. 498/2011 la Corte di Appello di Catania, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata con atto di citazione notificato il 04.10.2004;

che con nota del 19.10.2011 il legale incaricato ha evidenziato che in ambedue le sentenze inammissibilmente la Corte di Appello di Catania si è pronunciata

negativamente sulle due eccezioni preliminari formulate dal Comune di Maniace, ovvero la nullità del rapporto contrattuale per mancanza di un disciplinare e la carenza di legittimità passiva per difetto della necessaria copertura finanziaria, rigettando con la sentenza n.488/2011 anche la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Maniace per il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento inadempiente dell'ing. Cannata Giuseppina;

che il legale del Comune del Maniace ha ritenuto che le sentenze devono essere gravate di ricorso per cassazione perché in caso contrario non appena l'ing. Giuseppina Cannata proporrà le domande innanzi al Collegio Arbitrale, non si potranno reiterare le eccezioni preliminari dichiarate infondate dalla Corte di Appello di Catania;

che la sentenza n. 488/2011 deve essere gravata di ricorso in cassazione anche per il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dal Comune di Maniace;

che i termini per proporre i superiori ricorsi scadono il 21.11.2011;

che, per proporre i superiori ricorsi è necessario dare incarico all'avv. Salvatore Cittadino di Catania;

che è necessario corrispondere al suddetto professionista, a titolo di acconto sulle competenze ed onorari che risulteranno dovute, l'importo di €. 1.000,00 oltre IVA e CPA per ognuno dei due giudizi che verranno proposti;

considerato che la liquidazione al saldo delle competenze ed onorari dovuti al predetto professionista avverrà sulla base di quanto previsto dalle relative tariffe forensi al minimo;

vista la disponibilità economica e finanziaria attestata dalla Ragioneria Comunale;

ritenuto potersi provvedere all'affidamento dell'incarico in questione a norma dell'art. 12 della L.R. n. 4/96 così come modificato dall'art. 11 della L.R. n. 22/96 e dalla L.R. n. 7/2002;

richiamate le LL.RR. n. 4/96, n. 22/96 e n. 7/2002;

visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Di autorizzare il Sindaco alla proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 488/2011 notificata il 22.09.2011;

di autorizzare il Sindaco alla proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 498/2011 notificata il 22.09.2011;

affidare l'incarico all'avv. Salvatore Cittadino, con studio legale in Catania, via Oliveto Scammacca, 23/c, per proporre ricorso in cassazione avverso le sentenze nn. _____ relative ai giudizi promossi dall'ing. Giuseppina Cannata e relativi agli incarichi per la progettazione e la direzione dei lavori rispettivamente della strada comunale collegante le c.de Fondaco, Cavallaro e Galatea, e del giarçino pubblico in c.da Fondaco;

di impegnare e liquidare al professionista incaricato la somma di €. 1.000,00, per ciascun ricorso a titolo di acconto, impegnando la relativa spesa al cap. _____

dare atto che la liquidazione finale del compenso al soprannominato professionista sarà effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle forensi al minimo, previa presentazione di regolare parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.